

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1877

stato non avrei parlato. Gli emendamenti sono inutili con gli avversari, quando ci vuole grande fatica a farli accettare dagli amici. Inoltre nel marzo 1874 la tazza del malcontento popolare era colma, e si aspettavano le gocce che la facessero riboccare. (*Movimenti*)

Non credo poi che spetti a ministro amico dire a deputato, che perchè non parlò quando era nella minoranza, non debba compiere il suo dovere proponendo emendamenti per migliorare la legge, oggi che la maggioranza assume la responsabilità del rinnovamento legislativo.

Se essere deputato ministeriale significa essere privo dei più inviolabili diritti della discussione, o di doverne fare sacrificio, a tal prezzo non so essere ministeriale.

Ora darò una breve risposta all'onorevole Varè. Egli disse di non poter ammettere che si chiamino esagerate le sanzioni penali di questa legge; ma concesse soltanto che manchino di proporzionalità.

Se prima io le dissi esagerate, ora le dirò esageratissime. Io non parlai senza prove. Mi giovai del richiamo alle disposizioni del Codice sulla marina mercantile e del richiamo alle disposizioni del Codice penale sopra le contravvenzioni, per far vedere la grande distanza che separava la misura delle pene pecuniarie di quelle leggi, dalla misura delle pene qui proposte.

Io credo dovere della XIII Legislatura di rivedere tutto il sistema di fiscalità per cui specialmente avvenne una grande crisi politica; e in questo pensiero e convincimento sarò immutabile.

Da ultimo dichiaro alla Camera, al ministro ed alla Commissione, che per rispetto al regolamento ed allo Statuto, i quali vogliono che la legge sia discussa articolo per articolo, io mi fermai al solo articolo 17, e che prendendo argomento dalle enormezze che conteneva, feci la proposta che tutto il titolo fosse riveduto ed emendato dalla Commissione. Ma poichè altri oratori, sull'esempio dato dall'onorevole ministro, sono andati innanzi a fare osservazioni sino all'articolo 20, io pure alla mia volta, mi permetterò di leggere le altre fiscalità contenute negli articoli seguenti per vieppiù giustificare la mia proposta di rinvio alla Commissione.

L'articolo 20, ora 18, prescrive che i regolamenti potranno stabilire per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, delle pene pecuniarie fino a lire 500.

Dunque veda l'onorevole ministro, che egli era nell'equivoco quando diceva che il massimo delle pene pecuniarie fissato nella legge era la somma di lire 250, perchè 250 lire sono la metà delle 500 lire nell'articolo 18 stabilite. Talchè il regolamento con-

tro il pescatore che esercitasse la pesca nello spazio del mare riservato agli stabilimenti indicati, violandone le poste barriere, e per proteggere coloro che hanno stabilimenti di tonnare sopra le acque del mare, che sono cosa di uso comune per difendere in altri termini una privativa, potrà far pagare sino a lire 500. Ma ciò è impossibile. Ricordi l'onorevole ministro che nel Codice della marina mercantile, contro colui, che stabilisce senza autorizzazione del Governo uno stabilimento di tonnare è sanzionata la multa estensibile a lire 500. Che proporzione vi ha tra l'una contravvenzione e l'altra? Chi avrà potuto abusivamente esercitare anche qualche tempo la sua industria ed averne grandi vantaggi, pagherà una multa estensibile a lire 500, nè il Governo confisca il suo stabilimento. Contro il contravventore che pesca nel perimetro delle tonnare anche si minaccerà la pena pecuniaria di lire cinquecento?

Se chi viola la privativa delle tonnare potrà pagare 500 lire, e chi ha impiantato abusivamente lo stabilimento e lo avrà esercitato per qualche tempo può pagare 500 lire, grande è la sproporzione, perchè il forte è protetto, e il debole è aggravato.

Ma inoltre nel progetto di legge per i casi di recidiva vi sono maggiori gravezze. L'articolo 22, ora 19, permette che si possa raddoppiare la pena di lire 250 per la prima recidiva: il che vuol dire che tal pena potrà essere portata a lire 1000. Nulla voglio dire sulla questione della recidività in materia di contravvenzione. In caso di una seconda recidiva sapete che vorrebbe il disegno di legge? « La sospensione dall'esercizio della pesca per un tempo non minore di 15 giorni, e non maggiore di 2 mesi. » Ma qui si offende la libertà del lavoro, la libertà professionale dei pescatori, i quali solo per una seconda recidiva, che spesso è giustificata dalla ignoranza o dalla necessità crudele della fame, possono essere privati del lavoro, da cui dipende il pane delle loro famiglie, per tempo non maggiore di due mesi. I marinai così gravemente danneggiati non hanno altro espediente che di emigrare in lontane terre, abbandonando i luoghi dove gli è tolto il lavoro da esecutori di legge inumana, ingiusta.

Dunque veda l'onorevole ministro che egli non aveva ragione di lagnarsi di me, se con una temperanza propria della mia posizione politica, aveva fatta la proposta di rimandare il titolo alla Commissione, perchè lo avesse emendato secondo ragione e giustizia.

Dopo queste considerazioni, io ringrazio l'onorevole Lovito e tutti gli altri che si sono associati alla mia proposta, e poichè il ministro l'ha desiderata concreta, dichiaro di averlo contentato, perchè l'ho già formulata in iscritto, proponendo che tutto